

PROTOCOLLO DI INTESA

per la organizzazione delle udienze e la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati/persone offese/parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato

L'anno 2016 addì 17 del mese di novembre, in Cagliari:

l'Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari, in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari, Dott. Mauro Grandesso Silvestri,

e

l'Ordine degli Avvocati di Cagliari, in persona del Presidente in carica, Avv. Rita Dedola;

e

la Camera Penale di Cagliari, in persona del Presidente in carica, Avv. Rodolfo Meloni;

e

la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Cagliari, in persona del Procuratore aggiunto, Dott. Gilberto Ganassi

Premesso che

- negli ultimi tempi l'organizzazione delle udienze penali dal Giudice di Pace si è rilevata particolarmente laboriosa a causa dell'accentramento degli uffici periferici e l'assenza di un idoneo incremento del personale amministrativo;

- in ragione di tale aumento, si è registrato che i ruoli per singola udienza risultano essere composti da numerosi fascicoli che gravano sulla capacità contenitiva dell'aula e sul sereno e silenzioso svolgimento delle udienze;

- per tale motivo si è reputato necessario suddividere l'attività d'udienza in due distinte fasce orarie in ragione della tipologia di attività da svolgere e così:

DALLE H. 9,00 ALLE H. 10,00: verranno trattati i procedimenti nei quali dovrà svolgersi il tentativo di conciliazione o dovrà solo pronunciarsi l'esito positivo dello stesso, le prime udienze senza testimoni per la sola apertura del dibattimento, senza audizione testi o attività istruttorie in genere, nonché le udienze di mero rinvio;

DALLE 10,00 E SEGUENTI: verranno trattati tutti i procedimenti nei quali è previsto l'esame della persona offesa, dei testimoni, delle altre parti, dei periti e consulenti tecnici o dovrà essere svolta comunque attività istruttoria dibattimentale;

- le discussioni verranno sempre tenute all'esito delle udienze di istruttoria dibattimentale e quindi dalle h. 11,00 e seguenti;

- tale organizzazione consentirà di evitare che in prima mattina le aule siano affollate di testi, parti e avvocati i cui processi sono chiamati per attività istruttoria

- a tal fine la Procura della Repubblica ed i difensori si impegnano a citare i propri testimoni e/o consulenti tecnici per le h. 10,00 salvo diversi accordi tra il Giudice e le parti;
- in merito invece alle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione;
- tutte le parti firmatarie del presente protocollo, ritengono necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il Giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;
- si provvederà, seguendo le buone prassi già in uso in presso il Tribunale e presso la Corte d'Appello di Cagliari, alla liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato già in udienza all'esito delle conclusioni;

tutto ciò premesso, con il presente atto convengono quanto segue:

- 1) è concordata tra le parti firmatarie l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- 2) a tal fine i difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l'istanza di liquidazione termine della discussione (così come avviene per le conclusioni e la nota spese del difensore della parte civile), chiedendo l'applicazione del presente protocollo;
- 3) il Giudice, in tal caso, provvederà alla liquidazione immediata ferma restando, comunque, la possibilità di deposito delle richieste in cancelleria ovvero di liquidazioni diverse, applicando in tal caso i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ogniqualvolta il difensore ritenga che il procedimento trattato non rientri tra quelli oggetto del protocollo per particolare complessità dello stesso ovvero non intenda aderire al protocollo.
- 4) La liquidazione immediata in udienza, alla presenza del difensore, solleverà la cancelleria dalle comunicazioni di rito.
- 5) Alla tariffa standard come sopra concordata dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- 6) L'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinuncia ai termini per l'impugnazione del decreto di liquidazione. Il Pubblico Ministero verrà inoltre invitato alla rinuncia al proprio diritto di impugnazione.
- 7) La tariffa standard concordata è differenziata in funzione delle fasi processuali svoltisi, prescinde dal numero di udienze necessarie per definire il processo perché nel nuovo D.M. è stato appositamente escluso tale parametro.



Le ipotesi previste sono le seguenti:

- a) Nel caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela a seguito del buon esito del tentativo di conciliazione, vista l'importanza del ruolo del difensore nell'attività conciliativa e l'impegno che questo comporta nel coadiuvare il Giudice nel componimento bonario della lite, il compenso sarà pari ad euro 600,00.
 - b) Nel caso di sentenza predibattimentale, esclusa l'ipotesi di cui al capo a), o comunque nel caso di procedimento definito senza attività istruttoria (ad esempio sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, depenalizzazione del fatto di reato contestato, incompetenza del Giudice, particolare tenuità del fatto, ecc.) il compenso sarà pari ad euro 500,00.
 - c) Nel caso di decisione ad esito del dibattimento il compenso sarà pari ad euro 1.200,00;
 - d) Nel caso di incidente di esecuzione il compenso sarà pari ad euro 300,00;
 - e) Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione.
- 8) I difensori si impegnano a presentare il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito al momento della richiesta di liquidazione delle proprie competenze.
- 9) I difensori si impegnano a predisporre una modulistica che preveda la elezione di domicilio dell'assistito presso il difensore ai soli fini del patrocinio.

Letto, confermato e sottoscritto,

L'Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari, in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari

Ugo Grandino Liberto

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari

Roberto De Sola

Il Procuratore Aggiunto di Cagliari

Roberto De Sola

Il Presidente della Camera Penale di Cagliari

Roberto De Sola

